

## VI.

### Accordi internazionali di emigrazione e lavoro

1. Alla politica di accordi internazionali diretti a valorizzare la nostra emigrazione, assicurando agli emigranti un equo trattamento economico e giuridico nei paesi che di essi hanno bisogno, il Commissariato, conformemente ai voti più volte espressi dal Consiglio superiore, ha continuato a dare una parte notevole della sua attività. Il successo delle negoziazioni pel trattato di lavoro con la Francia, ha incoraggiato a proseguire in questo campo, iniziando le discussioni per analoghi accordi con gli altri Stati, in cui pure è notevole l'avviamento dell'emigrazione italiana.

Generalità.

#### a. ACCORDI GENERALI.

2. Un trattato di lavoro è stato concluso l'11 novembre 1920 con il Lussemburgo in seguito a trattative rapidamente condotte dal Commissario generale e dal Ministro d'Italia al Lussemburgo.

Trattato di lavoro  
col Lussemburgo.

Il granducato del Lussemburgo, dal punto di vista della densità dell'emigrazione italiana che vi si dirige, occupa uno dei primi posti fra i paesi di destinazione delle correnti emigratorie italiane. Negli anni immediatamente anteriori alla guerra si calcola, che nella stagione di pieno lavoro, gli emigranti italiani impiegati nel Lussemburgo ascendessero a circa 14,000 su una popolazione totale di poco più di 250,000. La presenza di un numero relativamente così notevole di lavoratori italiani nel Lussemburgo ha fatto sentire l'opportunità che un trattato di lavoro fra i due paesi regolasse il trattamento dei lavoratori italiani nel Lussemburgo e dei lussemburghesi in Italia per ciò che concerne la legislazione sociale. Il Granducato del Lussemburgo possiede una legislazione sociale notevolmente sviluppata, ma non tutti i benefici di essa si estendono ai lavoratori stranieri ed ai loro aventi diritto.

Col recente trattato di lavoro, i due Stati convengono di stabilire, nella più larga misura possibile, l'uguaglianza di tratta-

mento fra i rispettivi cittadini e i cittadini dell'altro Stato in ciò che concerne le leggi di previdenza sociale, di assistenza e di lavoro. Il trattato si informa, sostanzialmente, al Trattato di lavoro italo-francese del 30 settembre 1919, che così si afferma come convenzione-tipo in questa materia. Giova peraltro, rilevare, che il Trattato col Lussemburgo, pur presentando lo schema fondamentale di quello concluso con la Francia, è sotto diversi riguardi più ampio, in quanto il principio della parità di trattamento viene esteso ad una più larga sfera in materia. E particolarmente da notare, a questo riguardo, che il trattato italo-lussemburghese ha accolto il punto di vista italiano sull'adozione del principio della parità di trattamento per ciò che concerne la libertà e le guarentigie sindacali. Inoltre gli operai italiani nel Lussemburgo a qualunque impresa siano addetti, avranno la facoltà di nominare fra loro un mandatario per esporre agli imprenditori o alle autorità locali le loro domande relative alle condizioni del lavoro e le dette autorità faciliteranno a tale mandatario l'esercizio del suo mandato. Il trattato, poi, riconosce espressamente che i reclami, che i lavoratori italiani nel Lussemburgo avessero a formulare per ciò che concerne le condizioni del lavoro e dell'assistenza ad essi fatta dagli imprenditori, potranno essere stesi in lingua italiana, anche se diretti alle autorità del luogo, a cui potranno essere trasmessi per il tramite dei Consoli o di addetti speciali. Poichè il principio della assimilazione degli stranieri ai nazionali non è per sè solo sufficiente a togliere eventuali differenze di trattamento verso gli stranieri, quando determinati benefici siano subordinati alla condizione di residenza nel paese, così si è ottenuto, che nel trattato fosse inserito un articolo per il quale le disposizioni di legge e regolamenti di ciascuno dei due paesi, secondo le quali il diritto a godere dei benefici concessi dalla legge d'assicurazione sociale fosse subordinata alle condizioni che le persone interessate abbiano a continuare ad avere la loro residenza sul territorio del paese, non saranno applicabili ai cittadini dell'altro Stato. Notevole, infine, è l'art. 15 che trasporta nel campo dei trattati di lavoro il criterio della nazione più favorita, in quanto, con esso, le due parti contraenti convengono che tutti i vantaggi più estesi, che uno dei due Paesi,

accorda ai cittadini di un altro Stato, in tutto ciò che concerne il soggiorno, l'assistenza, le assicurazioni sociali, le condizioni del lavoro e dell'esistenza, e le garanzie sindacali, si estenderanno di pieno diritto ai cittadini dell'altro. Il Trattato di lavoro, tra l'Italia e il Lussemburgo, costituisce, pertanto, nel campo del diritto internazionale del lavoro, un documento che attesta un nuovo progresso in questo ramo dei rapporti internazionali.

b. ACCORDI PARTICOLARI.

3. In occasione delle recenti negoziazioni per il trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e la Cecoslovacchia, il Commissariato dell'emigrazione si è interessato perchè in tale trattato, diretto a regolare i rapporti economici tra i due paesi, fossero tenuti in considerazione anche gli interessi dei lavoratori italiani, che emigrano nella Cecoslovacchia. A tale scopo il Commissariato, per mezzo della Delegazione italiana, propose che nel trattato venisse inserita una clausola generale, in cui fosse stabilito l'impegno reciproco dei due Paesi di regolare, mediante accordi speciali, le questioni del lavoro in conformità al moderno principio della parità di trattamento. L'articolo proposto dal Commissariato venne integralmente accettato. L'art. 35 del trattato di commercio e navigazione, firmato a Roma il 23 marzo 1921, stabilisce, infatti, che « le due Alte Parti contraenti si impegnano ad aprire, al più presto possibile, le negoziazioni per concludere uno o più accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altro ed ai loro aventi diritto l'eguaglianza di trattamento coi nazionali per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi rischi, alla istruzione e alla libertà di associazione e di organizzazione professionale ». Tale articolo costituisce un *pactum de contrahendo*, che è notevole sia perchè fissa il principio della parità di trattamento come criterio informatore degli accordi speciali, che i due Paesi si impegnano a negoziare, sia per l'ampia sfera di materie a cui dovranno estendersi gli accordi speciali. A questo riguardo, merita di essere particolarmente rilevato, che il principio di parità di trattamento

Le clausole del lavoro nel trattato di commercio con la Cecoslovacchia.

sarà applicato anche per ciò che concerne la libertà di associazione e di organizzazione professionale. Gli operai italiani in Cecoslovacchia, come, reciprocamente, i cecoslovacchi in Italia, godranno, quindi, delle stesse guarentigie di organizzazione sindacale che nei due Paesi sono riconosciute ai nazionali. La negoziazione fra i due Governi per concludere gli accordi speciali, che dovranno dare concreta attuazione ai principii posti nell'articolo citato, saranno avviate non appena il trattato di commercio sarà stato ratificato.

**Trattato di lavoro  
con la Francia.**

4. In seguito all'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge che autorizza il Governo a dare esecuzione al Trattato di lavoro italo-francese del 30 settembre 1919, si è proceduto a Parigi allo scambio delle ratifiche del trattato, il quale, per conseguenza, è entrato in vigore. Sono ora allo studio le questioni che dovranno formare oggetto degli accordi speciali; e già ebbe luogo il 12 maggio, a Parigi, la prima riunione della Commissione mista prevista dall'art. 5 del Trattato per il reclutamento degli operai.

**Convenzione italo  
Argentina per gli  
infortuni sul lavoro.**

5. Il giorno 9 febbraio 1921 a Buenos Ayres ebbe luogo lo scambio delle ratifiche della convenzione italo-argentina per gli infortuni sul lavoro, firmata a Buenos Ayres il 16 marzo 1920. In conformità all'art. 7 della Convenzione, questa entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo quello dello scambio delle ratifiche. La Convenzione, peraltro, avrà un parziale effetto retroattivo, in quanto le disposizioni di essa, che parificano gli operai italiani ed i loro aventi causa agli operai argentini, si applicheranno ai rapporti derivanti anche dagli infortuni avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della Convenzione, purchè le indennità dovute per tali infortuni dagli imprenditori o dagli enti assicuratori non siano state, a tale data, definitivamente acquisite alla Cassa di garanzia, istituita dalla legge argentina.

**Accordo con la  
Svizzera per i sus-  
sidi di disoccupa-  
zione.**

6. In attesa delle condizioni favorevoli per poter avviare con la Svizzera le trattative per la conclusione di un trattato generale di lavoro ed emigrazione, il Commissariato ha avuto cura di promuovere col Governo svizzero gli accordi opportuni per regolare una questione urgente: quella del trattamento degli operai italiani in Svizzera per ciò che concerne il godimento dei sussidi di disoc-

cupazione. La questione era particolarmente importante data la crisi industriale, che la Svizzera attraversa. Varie migliaia di operai italiani, residenti in Svizzera, in causa di questa crisi, si trovano disoccupati. Il Decreto federale 29 ottobre 1919 sull'assistenza ai disoccupati limita, in linea di principio, il beneficio dell'assistenza ai cittadini svizzeri. L'art. 3 di tale decreto prevede l'assimilazione degli stranieri, che risiedevano in Svizzera prima del 1° agosto 1914, nel godimento dei benefici dei sussidi di disoccupazione, ma a condizione che gli Stati, a cui gli stranieri appartengono, accordino agli svizzeri sussidi equivalenti a quelli stabiliti dalla legge svizzera. Si rendeva, quindi, necessario di ottenere dal Governo svizzero un accordo per regolare tale materia. In base al principio stabilito dall'art. 3 del decreto federale svizzero, a cui il Governo federale avrebbe dovuto attenersi nello stipulare convenzioni speciali, il punto di riferimento per determinare il contenuto dell'accordo e quindi il trattamento degli operai italiani in Svizzera era dato dalla legge italiana sull'assicurazione contro la disoccupazione e dalla misura dei sussidi, che tale legge stabilisce. In seguito a laboriose trattative, condotte dal Commissariato e dalla Legazione italiana a Berna, con scambio di note 4-16 marzo 1921 un accordo fra i due Governi venne stipulato ed è entrato in vigore il 21 marzo 1921.

In base a tale accordo, la Svizzera accorda l'assistenza di disoccupazione ai cittadini italiani che hanno una residenza ininterrotta in Svizzera dal 1° gennaio 1920. Per gli smobilitati e coloro che dovettero ritornare in Italia per regolarizzare la loro posizione militare, la decorrenza della residenza è portata al 1° gennaio 1921. È inteso, che le brevi interruzioni di residenza per motivi di famiglia o di affari non fanno decadere dal diritto al sussidio. I cittadini italiani in Svizzera riceveranno in franchi il valore nominale dei sussidi nella misura, in cui questi vengono corrisposti secondo la legge italiana in Italia con riferimento alle varie categorie di salari. Il franco svizzero viene, a tale effetto, considerato alla pari con la lira italiana. In altri termini il disoccupato italiano in Svizzera avrà lo stesso sussidio in franchi che è corrisposto in lire al disoccupato in Italia. La convenzione resterà in vigore fino al 30 giugno 1921 e sarà prorogata tacitamente per una durata indeterminata, salvo facoltà di denuncia.